

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

(approvato con delibera C.P. n .120 del 6 novembre 1997)

REGOLAMENTO

SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

CAP. I - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

[Art 1](#) - Ambito di applicazione

CAP. II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI D'UFFICIO E SU ISTANZA DI PARTE – RELATIVI TERMINI

[Art 2](#) - Decorrenza del termine iniziale del procedimento d'ufficio

[Art 3](#) - Iniziativa nei procedimenti ad istanza di parte

[Art 4](#) - Decorrenza del termine iniziale nei procedimenti ad istanza di parte

CAP. III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

[Art 5](#) - Avvio del procedimento – Comunicazione

[Art 6](#) - Intervento nel procedimento

[Art 7](#) - Il Responsabile del procedimento

CAP. IV - ATTIVITA' ISTRUTTORIA

[Art 8](#) - Acquisizione di pareri e di valutazione tecniche di organi od Enti

[Art 9](#) - Termine finale del procedimento

CAP. I IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli organi della Provincia di Lucca, sia che conseguano obbligatoriamente su istanza di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

CAP. II PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI D'UFFICIO E SU ISTANZA DI PARTE – RELATIVI TERMINI

Art. 2 – Decorrenza del termine iniziale del procedimento d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data, attestata dal protocollo, dell'atto propulsivo da parte dell'organo od ufficio competente, oppure dal momento in cui sia portato a piena conoscenza degli uffici competenti l'obbligo a procedere.
2. L'Amministrazione Provinciale può adottare, prima che il provvedimento finale sia formalizzato, provvedimenti cautelari o comunque provvedimenti con carattere contingibile ed urgente, dei quali viene data comunicazione ai diretti interessati nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento di attuazione della 241/90 relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente.

Art. 3 – Iniziativa nei procedimenti ad istanza di parte

1. In conformità con i principi dello Statuto, l'iniziativa di presentare istanze per attivare procedimenti amministrativi, che devono espletarsi e concludersi con le modalità di cui al presente regolamento, spetta a tutti i soggetti portatori di interessi pubblici, privati, ovvero portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai sensi dell'art. 9 della L. n.241/90.

Art. 4 – Decorrenza del termine iniziale nei procedimenti ad istanza di parte.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza o della domanda, attestata dall'Ufficio Protocollo, che rilascia al richiedente una ricevuta che contiene la data di presentazione della domanda. La domanda sarà trasmessa in originale entro 3 giorni al Settore competente a provvedere.
2. Qualora la domanda sia inviata per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quest'ultimo costituirà data certa di ricevimento.

3. Qualora la domanda risulti incompleta il Settore competente, a mezzo del responsabile del procedimento, deve rilevare e comunicare all'interessato, con sollecitudine e comunque entro 30 giorni, tutte le cause dell'incompletezza.
Il termine iniziale decorrerà nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata e completata in ogni sua parte.
4. Le istanze relative a richieste di contributi sono disciplinate da apposito Regolamento.

CAP. III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 5 – Avvio del procedimento – Comunicazione

1. Il responsabile del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, provvede a dare notizia dell'inizio dell'attività procedimentale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti che per regolamento o per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti ai quali il provvedimento possa recare pregiudizio se individuati o facilmente individuabili.
Nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione dell'avvio del procedimento di cui al presente articolo è costituita dal rilascio della ricevuta di cui ai comma 1 e 2 dell'articolo precedente, salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
3. La comunicazione dell'avvio del procedimento, a cura del responsabile dello stesso, deve contenere i seguenti dati:
 - a) amministrazione competente
 - b) oggetto del procedimento promosso
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, specificando l'orario di accesso, numero di telefono ed eventualmente del fax
 - e) la data dell'inizio del procedimento ed il termine previsto per la sua conclusione.
1. La notizia dell'avvio del procedimento è data mediante comunicazione personale per i soggetti immediatamente identificabili con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora i destinatari non siano agevolmente identificabili o il numero dei destinatari sia consistente o comunque la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione potrà stabilire di volta in volta forme idonee di pubblicità.

Art. 6 – Intervento nel procedimento

1. Tutti i soggetti che ai sensi di legge, dello Statuto e del presente regolamento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento devono presentare un'istanza motivata ai fini dell'intervento stesso.
2. I soggetti di cui al 1° comma che intervengono nel procedimento hanno il diritto di visionare gli atti istruttori, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 24 della L. 241/90¹, nonché di presentare

¹ "1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977 n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di

memorie scritte e documenti che l'Amministrazione deve valutare, in tempo utile, solo se pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 7 – Il Responsabile del Procedimento

1. Il Dirigente di ogni Settore individua per ogni procedimento un responsabile che deve essere sempre indicato nelle determinazioni dirigenziali e nelle delibere e che è referente dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al procedimento fino all'adozione del provvedimento finale.
2. Qualora non vi sia designazione del responsabile del procedimento da parte del dirigente, è quest'ultimo responsabile dell'istruttoria fino all'adozione del provvedimento finale.
La responsabilità del dirigente di ciascun Settore decorre dalla data di ricevimento della istanza attestata dal protocollo dell'Ente e per il dipendente dal momento di assegnazione della stessa da parte del Dirigente, o dal momento in cui sorge l'obbligo a procedere secondo le modalità previste dai precedenti articoli.

CAP. IV ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Art. 8 – Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi od Enti

1. In materia di acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti esterni si applicano le disposizioni normative in vigore in materia.
2. Nel caso di richieste istruttorie il termine si computa dal momento dell'avvenuta integrazione pervenuta all'ente.
3. Quando il parere è favorevole il dispositivo è comunicato tempestivamente al soggetto interessato con mezzi idonei.
4. In caso di acquisizione facoltativa di pareri e valutazioni tecniche, il termine finale del procedimento non assume modificazioni.

Art. 9 – Termine finale del procedimento

1. Il procedimento si intende concluso al momento della adozione del provvedimento e nel caso di procedimenti recettizi nel momento in cui è data comunicazione all'interessato.
2. Con apposito atto deliberativo di competenza consiliare è stabilita la determinazione dei tempi dei procedimenti amministrativi dell'Ente.

esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

- a) *la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;*
- b) *la politica monetaria e valutaria;*
- c) *l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;*
- d) *la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici."*

